



COMUNE DI CEPPALONI



Provincia di Benevento

Regolamento

"TARI"

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Presupposto e ambito di applicazione
- Art. 5 – Cause di esclusione dall'applicazione della TARI
- Art. 6 – Soggetto attivo

- Art. 7 – Soggetto passivo
- Art. 8 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 9 – Definizione di aree imponibili
- Art. 10 – Utenze non domestiche – possibilità di scelta di non avvalersi del servizio pubblico
- Art. 11 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 12 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 13 – Vincolo di solidarietà

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 14 – Composizione della tariffa
- Art. 15 – Commisurazione della tariffa
- Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 19 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 20 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 21 – Tributo provinciale
- Art. 22 – Piano Finanziario

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 23 – Utenze domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 25 – Utenze non domestiche
- Art. 26 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 27 – Criteri per le riduzioni
- Art. 28 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 29 – Casi di riduzione ed agevolazione

Art. 30 – Cumulabilità delle riduzioni

CAPO V

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 31 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 32 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 33 – Versamento del tributo

Art. 34 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 35 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 36 – Responsabile della TARI

CAPO VI

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 37 – Accertamenti

Art. 48 – Sanzioni

Art. 39 – Contenzioso

Art. 40 – Rateazione

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 41 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

1. La tassa sui rifiuti è istituita in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2. Sono, altresì, disciplinate le disposizioni del codice ambientale che hanno riflessi sulla presente tassa sui rifiuti, nonché le disposizioni rilevanti del metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i.

3. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y) “punto di raccolta” si intende il punto più vicino dalla fine della proprietà privata alla strada pubblica.

Art. 4

Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

Art.5

Cause di esclusione dell'applicazione della TARI

1. La tassa dei rifiuti non si applica a:
 - a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza a cui deve essere allegata la richiesta di cessazione dell'utenza unitamente alla fattura di chiusura del contratto di fornitura;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza a cui deve essere allegata la richiesta di cessazione dell'utenza unitamente alla fattura di chiusura del contratto di fornitura;
 - c) fabbricati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - d) aree non utilizzabili.
2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la

tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 6

Soggetto attivo

1. Il Comune di Ceppaloni è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 7

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
4. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 8

Locali esclusi dalla tassazione

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - d) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - e) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - f) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - g) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree

visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

h) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

i) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

j) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione di altezza media inferiore a m. 2,20 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;

k) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

Art. 9

Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.
3. Sono, pertanto, escluse da tassazione, le aree scoperte operative relative ad attività che producono rifiuti che non possono essere conferiti al servizio pubblico.

Art. 10

Utenze non domestiche - possibilità di scelta di non avvalersi del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Art. 11

Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento o al recupero, in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITÀ	% abbatti m.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
Altro	10%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, sulla base della tipologia del rifiuto prodotto.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, così come individuati dal D. Lgs. n. 152/2006, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 12

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art.10 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, (Ufficio tributi

e Ufficio Ambiente) entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a 12 mesi per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Art. 13

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, rientranti nell'ambito di applicazione della Tari, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 14

Composizione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e di tutte le componenti di costo previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali componenti positive individuate dalle disposizioni relative al prelievo sui rifiuti.

3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 15

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 16

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 17

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività ed alla tipologia del rifiuto prodotto dalle specifiche superfici imponibili, avendo riguardo anche alla destinazione delle superfici medesime.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento o, ove attivata la raccolta puntuale, considerando i rifiuti conferiti.

Art. 18

Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, purché dall'applicazione della TARI non emerga un diverso ammontare della tassa dovuta.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.

4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 19

Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti o stoccati rifiuti in quanto aree operative.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 20

Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e la corrispondente entrata, rappresentata dal contributo che il MIUR versa al Comune, è decurtata dal totale dei costi che devono trovare copertura con le tariffe, pur dovendo essere collocata a valle de Piano Economico Finanziario (PEF).

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 21

Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 22
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario, con riferimento alle disposizioni dettate dalla delibera n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA, nonché dalle disposizioni correlate relative alla TARI.
2. Sulla base del piano finanziario (PEF) e delle altre componenti da iscriverne a valle del PEF, ai sensi della normativa vigente, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario ed alle disposizioni predette.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 23
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc..
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in misura pari ad 1. Il beneficio della riduzione concessa ai contribuenti che non occupano l'immobile per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno non può essere cumulabile con l'esenzione dell'IMU relativa all'abitazione principale non di lusso.
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.

Art. 24
Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 25
Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 26
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, come coordinata con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale) con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 27
Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie e/o per chi risiede all'estero.
 - b. alla superficie utilizzata per la vendita da parte degli esercizi commerciali.

Art. 28
Criteri per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 700.
 - b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 29
Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. per gli immobili tenuti a disposizione senza che nessuno li occupi per un periodo nell'anno superiore a sei mesi nella misura del 30%;

- b. per gli immobili tenuti a disposizione che siano di proprietà di titolari di pensione in regime di convenzione internazionale la riduzione ai sensi della L. 178/2020 è applicata nella misura di 2/3;
 - c. per i locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - d. del 50% per cento per le unità abitative al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella predetta zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 700 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
 - e. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in ogni caso la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
 - f. per gli esercizi commerciali la cui superficie destinata alla vendita è pari o inferiore a mq. 110 si applica la riduzione del 30%, per superfici superiori si applica la riduzione del 15%.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, il tributo è ridotto del 50% per le attività commerciali ed artigianali o a queste assimilabili, aventi la sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono oltre 6 mesi, con locali situato al piano terra con vetrina.
 3. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati da presentare, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta, se trasmessa prima del 31 marzo. Le richieste pervenute oltre tale data avranno efficacia dal 01 gennaio dell'anno successivo.
 4. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non sono cumulabili con l'esenzione dell'IMU per le abitazioni principali.

Art. 30 **Cumulabilità delle riduzioni**

- a. 1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50 per cento della tassa dovuta.

CAPO V **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 31 **Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione nella quale dovranno essere indicate le generalità del nuovo occupante o in assenza di questi del proprietario dell'immobile. L'istanza di cessazione, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno successivo a quello di presentazione.

Art. 32

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze deliberate dal Consiglio Comunale.

2. E' possibile pagare l'intero importo in un'unica soluzione oppure ratealmente nel rispetto delle scadenze previste con delibera del Consiglio Comunale.

3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 33

Versamento del tributo

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.

2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 34

Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

Art. 35
Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 36
Responsabile della TARI

- 1, Il responsabile della TARI è individuato nella figura del responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente.
2. Al responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VI
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 37
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 38
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 39
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

Art. 40
Rateazioni

1. Il competente ufficio può concedere la possibilità che il pagamento degli importi dovuti di cui agli avvisi di accertamento avvenga in numero di rate non superiori a 10, su istanza debitamente motivata da parte del contribuente.

CAPO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 41
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.